RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI LUISAGO

Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA

Sommario

1. Premessa 3

2. Inquadramento normativo 3

3. Attività svolta 6

4. Esito dell'attività di validazione 8

4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori 8

4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti 9

4.3 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore 10

4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti 10

5. Conclusioni 11

1. Premessa

La presente relazione viene predisposta da PERK SOLUTION Srl in forza dell'incarico ricevuto dal COMUNE di LUISAGO per l'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione rifiuti.
L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dal punto 7.4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e viene definita dall'articolo 28 dell'Allegato A della medesima deliberazione.
Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. La Società Perk Solution declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione.
L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

2. Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2). L'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo.
In continuità con il periodo regolatorio 2020-2021, il metodo MTR-2 richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti.
Tra le novità, si evidenziano:

- la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (secondo una regolazione tariffaria asimmetrica per i diversi servizi di trattamento);
- la definizione di un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025);

- la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale, fatta salva una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria (qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano);
- la programmazione pluriennale degli investimenti;
- l'introduzione di ulteriori elementi riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF; iv) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori.

Gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità per il periodo regolatorio 2022-2025, sono stati:

- la deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità.
Il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; eventuali scostamenti riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n. 116/2020.

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura) – fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Il successivo Articolo 28 del MTR-2 stabilisce che:

«28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonchè motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. »

L'ETC per l'attività di validazione si è avvalso del supporto tecnico esterno della scrivente società.

3. Attività svolta

Ai fini dell'attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione:

- il PEF predisposto dal gestore ECO S.E.I.B. Srl, utilizzando il Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, corredato da una Relazione di Accompagnamento al PEF – non predisposta secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 3 della medesima determinazione;
- il PEF del COMUNE di LUISAGO, predisposto utilizzando il Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 4 della medesima determinazione;
- documentazione a supporto, tra cui: PEF esercizi precedenti, bilancio d'esercizio, dettaglio costi di competenza dell'Ente, driver di ribaltamento.

Nell'ambito dell'attività istruttoria si sono svolte interlocuzioni via mail e telefoniche al fine di verificare la congruenza dei dati contenuti nel PEF.

La tabella che segue riepiloga le azioni riferite all'attività di validazione.

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A1-Richiesta dei dati contabili al Gestore/Comune attraverso template strutturati A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con i PEF approvati. A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi. A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci del PEF
B	Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo. B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali. B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro. B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative. B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali. B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri. B7-Determinazione dei conguagli. B8-Stratificazione degli investimenti con verifica delle vite utili regolatorie. B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione. B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie art. 4 deliberazione ARERA 363/2021 B12-Detrazione di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021 B13-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente. B14-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento.

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle azioni di verifica
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione	C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dai gestori. C2-Riscontro costi di trattamento e smaltimento. C3-Riscontro dei benefici mercato/sistemi collettivi di compliance. C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate dall'ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni. D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati. D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti.

L'attività sopra descritta si è concretamente sviluppata come segue:

- ✓ verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal gestore e dall'Ente, anche sulla base della relazione di accompagnamento e delle dichiarazioni di veridicità acquisite;
- ✓ verifica della coerenza dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie anche per mezzo di prospetti riepilogativi forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- ✓ verifica dell'applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 363/2021/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dal MTR-2;
- ✓ verifica dei driver di allocazione dei costi da parte dei soggetti gestori;
- ✓ verifica costi d'uso del capitale;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance;
- ✓ verifica detrazione dal PEF delle entrate individuate al punto 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 (il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente);
- ✓ verifica componenti a conguaglio;
- ✓ verifica sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- ✓ verifica determinazione coefficiente di recupero della produttività;
- ✓ verifica componenti di costo previsionali;

- ✓ verifica del rispetto del limite annuale di crescita;
- ✓ verifica applicazioni detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- ✓ verifica dell'equilibrio economico finanziario;
- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

4. Esito dell'attività di validazione

4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

Il COMUNE di LUISAGO ha affidato, mediante gara pubblica, il servizio di igiene urbana alla società ECO S.E.I.B. Srl. Il Gestore risulta affidatario delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e differenziati e del servizio di spazzamento strade, piazze e marciapiedi, mentre il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dal centro comunale di raccolta differenziata è affidato ad altro operatore economico.
Il Comune gestisce in via diretta i seguenti servizi: pulizia dei cestini, raccolta rifiuti abbandonati, gestione del centro di raccolta differenziata, gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, accertamenti e rimborsi e i rapporti con le ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, dei rifiuti da spazzamento strade comunali, della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), di rifiuti inerti, di rifiuti biodegradabili e del trattamento al recupero dei rifiuti legnosi.
La verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori è stata effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili.
Per quanto riguarda il Gestore ECO S.E.I.B. si riscontra che non sono state fornite le integrazioni richieste ai fini della validazione (prospetti di riconciliazione con il bilancio) e non è stata fornita alcuna integrazione rispetto alla relazione di accompagnamento al Pef, che non risulta predisposta secondo lo schema tipo individuato da ARERA. Ciò premesso, i costi trasmessi dal Gestore secondo l'MTR sono stati ricondotti dall'ETC alle condizioni di miglior favore contrattuale e – in fase di istruttoria – il Gestore è stato informato della scelta operata dall'ETC.
Per quanto attiene i costi del Comune, si riscontra che i costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR e le singole componenti di costo sono state giustificate.
In relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, non sono state valorizzate componenti di costo.
Per quanto attiene la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Luisago ha previsto costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità con deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022, tenuto conto del proprio posizionamento nello SCHEMA 1 TQRIF.
La verifica svolta ha dato quindi esito positivo rispetto alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF, con le precisazioni sopra esposte in ordine ai costi del Gestore ECO S.E.I.B.

La verifica rispetto alla coerenza dei dati è stata condotta anche mediante tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati risulta anche dalle dichiarazioni di veridicità prodotte dalla società ECO S.E.I.B. SRL dal COMUNE di LUISAGO.

4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Deliberazione 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- Determinazione 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Deliberazione 22 febbraio 2022 n. 68/2022/R/RIF "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM"

Sulla base delle verifiche svolte, si rileva il rispetto della metodologia prevista da ARERA e si riscontra quanto segue:

- Non si è fatto ricorso a stime o riparametrazioni di dati;
- Per il 2022 non sono previste variazioni attese nel perimetro gestionale né in termini di modifiche delle modalità di effettuazione dei servizi;
- Si è proceduto alla verifica generale sull'attribuzione dei costi nel PEF;
- Sono stati individuati i criteri e driver per il ribaltamento dei costi (da parte del solo Comune);
- I proventi della vendita di materiali ed energia derivanti dai rifiuti e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance, di competenza del Comune, sono stati portati direttamente in detrazione ai costi del Comune. Secondo quanto previsto dal Metodo, è stato inoltre portato in detrazione il contributo MIUR. In sede di predisposizione del Pef, non risultano portate in detrazione entrate derivanti dal recupero dell'evasione; le stesse dovranno essere considerate in sede di conguaglio delle singole annualità;
- Non sono previsti Costi Operativi Incentivanti e, pertanto, non sono stati valorizzati i coefficienti PG e QL;

- Non sono state valorizzate le componenti di costo CO_{116}, riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n.116/2020 e destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento;
- Risultano valorizzate le componenti di costo previsionale CQ a copertura degli oneri fissi aggiuntivi che il Comune prevede di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità approvati dall'Autorità con Deliberazione n. 15/2022/R/RFI del 18 gennaio 2022, tenuto conto del posizionamento operato nello SCHEMA 1 TQRIF. A fronte dell'inserimento di costi previsionali, l'ETC ha provveduto a valorizzare il coefficiente QL in coerenza con i maggiori costi previsti nel Pef;
- Per quanto riguarda i conguagli, si riscontra che non risultano, in coerenza con i Pef 2020 e 2021 approvati, componenti a conguaglio derivanti dalle precedenti annualità 2018 e 2019 mentre per quanto riguarda lo scostamento tra gli avvisi di pagamento emessi e le entrate tariffarie risultanti dal Pef 2020, si è proceduto al conguaglio a favore dell'utenza;
- L'ETC ha provveduto ad individuare i fattori di sharing secondo quanto previsto dal MTR-2;
- Detrazioni di cui al comma 4.6 deliberazione 363/2021/$R/_{RIF}$: sono state apportate detrazioni ai sensi del comma 4.6, sulla base del corrispettivo contrattuale in essere con il Gestore ECO S.E.I.B., riscontrando l'equilibrio economico finanziario del gestore;
- Non è previsto il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe: le entrate tariffarie finali risultano entro il limite di crescita e ammontano rispettivamente ad € 314.774,00 nell'annualità 2022, € 319.809,00 nell'annualità 2023, € 324.926,00 nell'annualità 2024 ed € 330.048,00 nell'annualità 2025;
- L'ETC non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita;
- Non risulta alcun delta non riconosciuto (∑Ta-∑Tmax);
- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell'Allegato 2 alla determinazione n. 2/2021.

4.3 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

Nella relazione di accompagnamento al Pef l'ETC ha dato evidenza del rispetto dell'equilibrio economico finanziario e, anche dagli elementi acquisiti, si riscontra l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Si riscontra che il Gestore ECO S.E.I.B. Srl ha trasmesso una relazione di accompagnamento al PEF non rispondente allo schema individuato dall'Autorità con la determinazione n.2/2021.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e posto che i costi del Gestore sono stati ricondotti al valore contrattuale, sulla base degli elementi raccolti, la scrivente società con la presente relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2022-2025 del COMUNE di LUISAGO per gli importi che seguono:

PEF 2022-2025 (annualità 2022): importo complessivo di € 314.774,00

PEF 2022-2025 (annualità 2023): importo complessivo di € 319.809,00

PEF 2022-2025 (annualità 2024): importo complessivo di € 324.926,00

PEF 2022-2025 (annualità 2025): importo complessivo di € 330.048,00

Si rileva che la relazione di accompagnamento al PEF trasmessa dal Gestore ECO SEIB non risulta predisposta secondo il modello previsto da ARERA.

La presente relazione viene trasmessa all'Ente Territorialmente Competente per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Bologna, 15 aprile 2022

Perk Solution Srl
Dott. Pasquale Piperissa
(documento sottoscritto digitalmente)